

DONNA IN SICUREZZA 2023

(3) Scheda sintetica argomenti penalistici/criminologici (3)

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA (norma che incrimina anzitutto la c.d. 'Violenza Domestica')

Norma: Art. 572 c.p.

Chiunque (..) maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura (..), è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. (..). La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza (..).

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva una lesione gravissima,(..) da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte,(..) da 12 a 24 anni.

Spiegazione iper-semplificata

Questo reato punisce le condotte ripetute nel tempo, che siano volontariamente lesive dell'integrità fisica / libertà, oppure **degradanti, fisicamente o moralmente**, realizzate contro un familiare, convivente ecc. I maltrattamenti sono **procedibili d'ufficio**, quindi anche se la vittima non denuncia. La Cassazione [Corte più alta in grado], ha esteso l'applicazione del reato anche a:

1) Casi in cui i **comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente** in danno dei **figli minori**, ma li coinvolgano indirettamente, come **involontari spettatori** delle liti tra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche (c.d. 'violenza assistita');

2) Casi di **violenza** (anche solo) **psicologica**, cioè **insulti, minacce, ingiurie, umiliazioni** continue che pongono la vittima in uno stato di sottomissione psicologica; e altresì di **violenza economica**, cioè comportamenti tali da impedire alla vittima di intraprendere attività lavorative da costringerla a non uscire di casa, oppure a consegnare tutti i suoi eventuali guadagni: suddetta **forma di maltrattamento crea una vera e propria dipendenza economica** tra il maltrattante e la vittima delle violenze, **non permettendo a quest'ultima una vita serena e libera.**

ATTI PERSECUTORI (norma che incrimina anzitutto il c.d. 'Stalking')

Norma: Art. 612-bis c.p.

(..) è punito con la reclusione da 1 a 6,5 anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura (..) ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata [fino a oltre 8 anni] se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato/divorziato, o da chi è o è stato legato da relazione affettiva alla persona offesa.

Spiegazione iper-semplificata

Come per i maltrattamenti, si tratta di un **reato abituale**, che richiede una reiterazione delle condotte di **molestia o minaccia**: è quindi **indispensabile la ripetizione di minacce e/o molestie**, in modo da causare un disagio, senza che sia però richiesto l'instaurarsi di un processo patologico.

Come per la violenza sessuale, **occorre la querela della vittima**, da presentare **entro 6 mesi**, la quale è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso con minacce gravi (es.: di morte). Si **procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore**, di una persona con disabilità ex legge n. 104/1992, o quando è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio.

DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI/VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI (c.d. 'Porno-vendetta')

Norma: Art. 612-ter c.p.

(..) Chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.